



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto/a ADDARIO MARIA GIOVANNA

Nato/a a [REDACTED] il [REDACTED]

Residente a [REDACTED]

Via [REDACTED] n° [REDACTED]

In qualità di componente del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom)

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 dello stesso D.P.R.;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità;


Visti:

- L'art. 4 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 "Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. disposizioni sull'organizzazione regionale";
- l'art. 4 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)" che prevede le cause incompatibilità con la carica di componente del Comitato;
- gli artt. 7, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 del "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190";

dichiara

- di non versare in alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità, come indicate dalla citata normativa e richiamate nella scheda informativa allegata;
- di godere dei diritti di elettorato attivo e passivo.

Si impegna, anche in riferimento all'allegato parere della Commissione per la parità e per i diritti delle persone, prot. AL/2018/63225 del 12/12/2018, che ha ritenuto la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in relazione alla propria candidatura, a comunicare eventuali cause sopravvenute di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità.



Firma

SCHEDA INFORMATIVA

COMPONENTE CORECOM

REQUISITI PER L'ELEZIONE

Art. 3, comma 2 L.R. n. 1/2001

“Al fine di assicurare il pieno esercizio di tutte le funzioni del Comitato, previste all'articolo 2, sia in quanto organo funzionale della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sia in quanto organo della Regione, il Presidente e i componenti devono possedere competenza o esperienza nel settore della comunicazione, in almeno uno dei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, ovvero competenza o esperienza amministrativa, di direzione o di controllo. Debbono inoltre possedere i requisiti di onorabilità richiesti dalla legislazione regionale.”

Art. 3 commi 1 e 2 L.R. n. 24/1994” Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. disposizioni sull'organizzazione regionale”

“Requisiti per le nomine

1. Tutte le persone chiamate a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso qualsiasi ente, istituzione, associazione, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi tipo in rappresentanza della Regione o per scelta di alcuno dei suoi organi, debbono possedere la onorabilità necessaria e l'esperienza adeguata per esercitare le dette funzioni, in relazione ai fini che la Regione intenda perseguire ed ai programmi che essa abbia adottato.

2. I requisiti di onorabilità non sussistono per coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni ed inoltre nei confronti di coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti dal R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267.”

Nota: il riferimento al R.D.L. 375/1936 deve ora intendersi al D.lgs 385/1993: “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”; il riferimento alla Legge 55/1990 deve ora intendersi al D.lgs. 235/2012: “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”

AUTORIZZAZIONI

Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 le Pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche senza la previa autorizzazione della amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

INCOMPATIBILITÀ

Art. 4 L.R. n. 1/2001

“1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 3, le cariche di presidente e di componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:

- a) membro del Parlamento europeo o del parlamento nazionale;
- b) componente del governo nazionale;
- c) presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;
- d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale o circoscrizionale, assessore comunale o provinciale o circoscrizionale, consigliere comunale o provinciale;
- e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
- f) detentore di incarichi esecutivi o di presidenza in partiti e movimenti politici;
- g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio risparmiatore delle società commerciali e delle società cooperative non versa in situazione di incompatibilità;
- h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g) e con la Regione Emilia-Romagna;
- i) dipendente della Regione Emilia-Romagna.

2. Sussiste in ogni caso incompatibilità con la funzione di:

- a) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra giurisdizione speciale, nonché di giudice di pace;
- b) avvocato presso l'Avvocatura dello Stato;
- c) membro delle Forze armate o di Polizia in servizio.

3. La carica di presidente o di componente del Corecom non è cumulabile con altre cariche attribuite a seguito di nomine di competenza regionale.

4. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.”

INCANDIDABILITÀ

Artt. 7, 15 e 16 D.Lgs. 31/12/2012, n. 235 (Vedi allegato)

“CAPO III

Incandidabilità alle cariche elettive regionali

Art. 7 - Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. **Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.**

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Art. 15 - Disposizioni comuni

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. L'incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”

ALLEGATO

Elenco dei reati che comportano l'incandidabilità alle elezioni regionali ex art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235: "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190."

Lett. a)	Art. 416-bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso)		
	Art. 74 DPR 309/1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)		
	Art. 73 DPR 309/1990 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)		
	Delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti ¹		
	Per il delitto di favoreggiamento personale o reale ² commesso in relazione a taluno dei predetti reati		
Lett. b)	Art. 51, comma 3-bis c.p.p.	Delitti ex 416, co. 6 c.p. (Associazione per delinquere)	<ul style="list-style-type: none"> - 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) - 601 c.p. (Tratta di persone) - 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) - art. 12, co. 3 bis D.lgs. 286/1998 (Immigrazione clandestina)

¹ Indicativamente artt. 695 e ss. c.p., L. 895/1968 e L. 110/1975

² Cfr. artt. 378 e 379 c.p.

	Delitti ex 416, co. 7 c.p. (Associazione per delinquere)	<ul style="list-style-type: none"> - 600-bis c.p. (Prostituzione minorile) - 600-ter c.p. (Pornografia minorile) - 600-quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico) - 600-quater.1 c.p. (Pornografia virtuale) - 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) - 609-bis c.p. (Violenza sessuale) - 609-quater c.p. (Atti sessuali con minorenne) - 609-quinquies c.p. (Corruzione di minorenne) - 609-octies c.p. (Violenza sessuale di gruppo)
--	--	--

		- 609-undecies c.p. (Adescamento di minorenni)
	Delitti ex 416 c.p. (Associazione per delinquere)	<ul style="list-style-type: none"> - 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) - 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) - 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) - 601 c.p. (Tratta di persone) - 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) - 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso) - 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)
	Delitti commessi avvalendosi delle condizioni ex art. 416-bis o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso	
	Delitti ex art. 74 DPR 309/1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)	
	Delitti ex art. 291-quater DPR 43/1973 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)	
	Delitti ex art. 260 D.Lgs. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)	

Art. 51, co. 3quater c.p.p.	Delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo ²
Let. c)	314 c.p. (Peculato)
	316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)
	316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)
	316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)
	317 c.p. (Concussione)
	318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)
	319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)
	319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)
	319-quater, co. 1 c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)
	320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)
	321 c.p. (Pene per il corruttore)
	322 c.p. (Istigazione alla corruzione)
	322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)
	323 c.p. (Abuso d'ufficio)
	325 c.p. (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio)
	326 c.p. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)
	331, co. 2 c.p. (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità)
	334 c.p. (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa)

² Indicativamente DL 625/1979, DL 374/2001, DL 144/2005

	346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite)	
Lett. d)⁴	coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c)	
Lett. e)	coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo	
Lett. f)	Coloro che con provvedimenti definitivi sono sottoposti a misure di prevenzione ⁵ in quanto indiziati di appartenere ad associazioni ex art. art. 4, co. 1 lett. a) e b) d.lgs 159/2011	lett. a) ④ 416 bis c.p.
		lett. b) ④ art. 51, co. 3 bis c.p.p (v. sopra) ④ art. 12 quinquies, co. 1 DL 306/1992 (Trasferimento fraudolento di valori)

⁴ Per le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio cfr. artt. 357 e 358 c.p.

⁵ Misure di prevenzione personali (art. 6 d.lgs. 159/2011):

- sorveglianza speciale di pubblica sicurezza
- divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Province
- obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale

Misure di prevenzione patrimoniali:

- sequestro (art. 20)
- confisca (art. 24)
- cauzione.garanzie reali (31)

Alla Presidente dell'Assemblea legislativa
Simonetta Saliera

(Rif. nota n. 62110 del 03/12/2018)

7533 - Elezione di un componente del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) a seguito presentazione delle dimissioni di un componente - (L.R. 1/2001 art. 3, comma 6).

(Rif. nota n. 60627 del 20/11/2018)

Premesso:

- che sono state presentate a questa commissione assembleare, ex articolo 3, comma 6 della legge regionale n. 1 del 2001, dalla Segreteria generale dell'Assemblea legislativa le seguenti proposte di candidatura presentate da consiglieri regionali:

1) Maria Giovanna Addario prot. n. 61726 del 28.11.2018
proposta dai consiglieri Andrea Galli, Alan Fabbri e Giancarlo Tagliaferri;

Omissis

...

- che i componenti del CORECOM devono possedere competenza o esperienza nel settore della comunicazione, in almeno uno dei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, ovvero competenza o esperienza amministrativa, di direzione o di controllo. Devono, inoltre, possedere i requisiti di onorabilità richiesti dalla legislazione regionale (articolo 3, comma 2 legge regionale n. 1 del 2001);

- che i requisiti di onorabilità non sussistono per coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 7, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e inoltre nei confronti di coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ovvero per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267 (articolo 3, comma 2 legge regionale n. 1 del 2001);

la commissione - cui spetta il compito, ex articolo 3, comma 7 legge regionale n. 1 del 2001, di procedere alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 della legge regionale n. 1 del 2001 rispetto ad ogni proposta di candidatura formulata dai consiglieri regionali, ai fini della relativa dichiarazione di ammissibilità, astenendosi, pertanto, da ogni forma di valutazione comparativa

delle medesime - ha esaminato e dichiarato ammissibili con distinte votazioni, il cui esito è riportato in calce ad ogni nominativo, le seguenti proposte di candidatura con le motivazioni indicate per ciascuna:

Maria Giovanna ADDARIO

Dal curriculum si evince che:

Avvocato amministrativista e civilista, cassazionista, è membro della Società Avvocati Amministrativisti dell'Emilia-Romagna.

Ha collaborato come "Cultrice della materia" alla cattedra di Diritto privato della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Bologna. E' stata, tra l'altro, vicepresidente del Liceo scientifico "Augusto Righi" di Bologna, legale esterno e domiciliatario del Comune di Sassuolo (MO), componente della Commissione di Garanzia sul referendum abrogativo comunale del Comune di Casalecchio di Reno (BO) e membro del consiglio direttivo della C.R.I. di Bologna.

Ha, inoltre, svolto lezioni in materia di diritto amministrativo per il corso di preparazione all'esame di Stato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena.

La commissione ritiene, pertanto, sussistere il possesso dei requisiti previsti con 6 voti favorevoli (LN, Misto/Facci), nessun contrario o astenuto. I gruppi PD, SI, M5S e Misto/Prodi non hanno partecipato al voto.

Omissis

...

Distinti saluti.

F.to
La Presidente
Roberta Mori